

Regolamento prova finale di Corso di Laurea triennale in Storia (classe L-42)

1. Modalità di svolgimento della prova finale di Laurea

Ai sensi dell'art.29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una *prova finale*.

La prova finale del Corso di Laurea ha l'obiettivo di verificare le competenze del laureando su un argomento inerente le discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea.

La prova consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato scritto secondo le caratteristiche enunciate dall'art. 3 del presente regolamento, in congruità con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

Ai sensi dell'art.22 del Regolamento Didattico di Ateneo il Consiglio di Facoltà o altro organo individuato dal predetto Regolamento, all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre/novembre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Il calendario può prevedere un'ulteriore sessione straordinaria di Laurea, nel mese di dicembre, esclusivamente riservata agli studenti fuori corso.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

2. Modalità di accesso alla prova finale (elaborato breve)

Lo studente deve avanzare domanda ad un Docente (Professore o Ricercatore) afferente al Corso di Laurea, che assume la funzione di relatore, all'inizio dell'ultimo anno di corso e comunque almeno 6 mesi prima della presumibile sessione di Laurea.

3. Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato breve può avere carattere bibliografico, progettuale o può essere un saggio breve su di un tema mono- o pluridisciplinare.

Tra le tipologie di elaborato breve rientrano:

1. rassegna bibliografica su un tema assegnato da un relatore;
2. relazione tecnica su un progetto sviluppato durante il percorso curriculare del corso di studio;
3. relazione tecnica su esercitazioni di laboratorio, di campo e progettuali sviluppate durante il percorso curriculare del corso di studio;
4. saggio breve su un tema individuato nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare;
5. saggio breve su una tematica interdisciplinare;
6. saggio breve su una tematica connessa con l'attività di stage/tirocinio curriculare;
7. presentazione di un caso di studio.

Per particolari discipline di un Corso di Laurea l'elaborato breve può anche prevedere un prodotto multimediale. L'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato dovrà essere come minimo di 30 cartelle e non dovrà superare le 50 cartelle.

L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, inquadrato nel settore scientifico- disciplinare relativo alle tematiche oggetto della tesi, afferente al Corso di Studio di appartenenza dello studente oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente". Il relatore può coincidere con il tutor universitario del tirocinio pratico-applicativo.

Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto o esperto esterno, che assume la funzione di correlatore, nell'attività didattica connessa alla preparazione dell'elaborato breve.

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Facoltà per qualsiasi ragione, il Presidente provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento di riferimento e lo studente. Il relatore è tenuto a partecipare alla discussione della tesi in seduta di laurea. In caso d'impedimento, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente, che procederà a nominare un sostituto.

4. Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo e delle successive aggiunte o modificazioni, le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori.

Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari ad almeno la metà del numero dei componenti effettivi.

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, al Presidente del Corso di Laurea, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Presidente di Corso di Laurea o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche professori a contratto ed esperti esterni.

5. Determinazione del voto di Laurea

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami con peso i CFU assegnati all'insegnamento. Nel calcolo della suddetta media pesata deve essere escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera.

Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Nel calcolo della votazione iniziale può essere aggiunto un punto in centodecimi per ogni tre lodi conseguite negli esami di profitto fino ad un massimo di 3 punti (Ad esempio media pesata pari a 27/30 e 6 lodi determinano una votazione iniziale pari a $99/110 + 2/110 = 101/110$).

La Commissione, qualunque sia il numero di componenti (da un minimo di 7 ad un massimo di 11) dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 7 voti.

La commissione dispone di un ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.

La Commissione dispone di due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea.

L'attribuzione del punteggio da parte di ciascun componente la Commissione avviene a scrutinio palese.

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino per eccesso (ad es.

102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

6. Norme transitorie

Nelle more dell'entrata in vigore della normativa prevista nella sessione estiva dell'anno accademico 2013/2014, il Consiglio di Coordinamento del Corso di Laurea del 10/12/2012 ha determinato di applicare l'art. 3 del presente regolamento che si riferisce alle caratteristiche dell'elaborato breve anche agli studenti che sosterranno l'esame di laurea a decorrere dalla sessione di laurea estiva dell'anno accademico 2012/2013, fatti salvi i casi di coloro che hanno già fatto richiesta secondo le modalità previste dal manifesto degli studi di riferimento.

